

Assicurazione Multirischi per piccole e medie imprese

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Lloyd's Insurance Company S.A

Prodotto: Futura Rischi Nominati

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Cos'è questo tipo di assicurazione?

L'Assicurazione è un contratto di assicurazione danni multirischi per piccole e medie imprese destinate a coprire rischi nominati che indennizza i danni al Fabbricato e alle Cose in esso contenuti causati da Incendio, Esplosione, Scoppio; Eventi atmosferici, Eventi Catastrofici e Furto.



Cosa è assicurato?

✓ Incendio

I danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e dal contenuto dello stesso, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1. incendio;
2. fulmine,
3. Scoppio, implosione ed Esplosione non causati da ordigni esplosivi;
4. Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali e loro parti
5. Onda sonica;
6. Sviluppi di fumi, gas, vapori.

È inclusa la copertura del rischio locativo e del trasloco delle cose assicurate.

✓ Eventi calamitosi e Catastrofici

1. Alluvione, inondazione ed esondazione;
2. Sisma;
3. Frana.

Ai sensi del Decreto 18/2025.



Cosa non è assicurato?

Sezione Incendio

Non sono oggetto di copertura le Cose non indicate in Polizza.

L'Assicurazione non copre i rischi relativi a:

- ✗ Coltivazioni;
- ✗ Dati elettronici;
- ✗ Danni da frode, furto e disonestà causati da un dipendente;
- ✗ bestiame e animali vivi;
- ✗ malattie trasmissibili;
- ✗ pellicce;
- ✗ rischio informatico

Sezione Eventi Calamitosi e Catastrofici

Non sono oggetti di copertura:

- ✗ Immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza di autorizzazioni;
- ✗ Rischi cyber;
- ✗ Rischi agricoli.

Ai sensi del Decreto 18/2025

✓ Coperture attivabili con pagamento di un premio aggiuntivo

Acqua condotta, Allagamento, Crollo e Collasso strutturale, Decentramento presso terzi, Dispersioni liquidi, Eventi Atmosferici, Altri eventi Catastrofici, Eventi Atmosferici ad Integrazione, Eventi Socio-Politici, Fabbricati Vuoti o Inoccupati, Fenomeno Elettrico, Fumo, Gelo, Grandine sui Fragili, Guasto Macchinari, Lastre Cristalli e Insegne, Macchinari-Attrezzature Arredamento, Merci, Oneri di Urbanizzazione, Operazioni di carico e scarico, Ricorso Vicini, Rigurgito Fogne, Sovraccarico di Neve, Spese di demolizione e sgombero, Spese di ricerca e riparazione del guasto, Spese di rimozione e collocamento, Urto Veicoli stradali, Varie Incendio.

✓ Furto

I danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di Furto. La copertura si estende anche all'Estorsione, Guasti cagionati dai Ladri, Rapina, Atti Vandalici.

Coperture attivabili con pagamento di un premio aggiuntivo

Varie Furto.

L'Assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella Polizza.

Sezione Furto

Non sono oggetto di copertura le Cose non indicate in Polizza.

L'Assicurazione non copre il rischio di furto relativo a:

- ✗ gioielli;
- ✗ pellicce;
- ✗ rischio informatico.

L'Assicurazione non opera se non c'è effrazione in quanto non siano previsti mezzi di protezione e chiusura o i danni sono perpetrati attraverso aperture non protette.



Ci sono limiti di copertura?

! L'Assicurazione prevede Scoperti e Franchigie indicati in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da condizioni aggiuntive o particolari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! Incendio

- provocati con dolo dal Contraente;
 - conseguenti o verificatisi in occasioni di guerra, atti di terrorismo, confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità;
 - conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento o smottamenti inondazioni, Alluvioni, Maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina
 - da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione
 - derivanti da crollo o collasso strutturale dei Fabbricati, non riconducibili a Incendio, Implosione o Esplosione;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo.

- **! Furto**
- provocati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
- conseguenti o verificatisi in occasioni di guerra, atti di terrorismo, confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità;
- furto verificatosi in locali incustoditi in modo continuativo per un certo lasso temporale; - commessi da soggetti che occupano i locali del Contraente; - mancato uso dei beni assicurati.
- **! Eventi catastrofali**
- provocati da Comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.



Dove vale la copertura?

✓ Italia



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fornire risposte veritiere, precise e non reticenti alle domande relative alle circostanze del rischio;
- adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo o evitare qualsiasi danni ai sensi dell'Assicurazione.

Il Contraente deve pagare il premio convenuto.

In corso dell'Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve:

- comunicare le circostanze che comportino ogni aggravamento e ogni diminuzione del rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi per ridurre o diminuire il danno;
- darne avviso e presentare denuncia di sinistro a Cooper Gay (Coverholder).



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve avvenire alla data di stipula dell'Assicurazione o sulla base della periodicità indicata in caso di frazionamento del Premio.

Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:

- ✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Compagnia o al Broker;
- ✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o il Broker; ✓ contante, presso il Broker, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati.

In caso contrario, l'Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione ha durata annuale o inferiore (ove indicato in Polizza) e non prevede il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non è possibile disdire l'Assicurazione.

L'Assicurazione non prevede il tacito rinnovo, pertanto la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza.

Dopo ogni denuncia di sinistro, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo mediante raccomandata A/R con effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento.

Assicurazione danni multirischi per le piccole e medie imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Futura Rischi Nominati

Data di realizzazione: 16/02/2026. Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio; telefono: +32 (0)2 227 39 39; sito internet: www.lloydseurope.com; e-mail: lloydseurope.info@lloyds.com

E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094. Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526).

La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è sita in Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Telefono: +39 02 6378 8870

Sito internet: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

PEC: lloydseurope.italia@pec.lloyds.com

Con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio approvato, il patrimonio netto ammontava a EUR 653 milioni e il risultato economico di periodo a EUR 70 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio), inteso come il rapporto tra i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità della società, è pari al 216%

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2024 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornire nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornire nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia **INCENDIO**:

L'Assicurazione prevede una franchigia fissa di importo non inferiore a 1500 euro, se non diversamente convenuto.

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Assicurazione rispetto alle seguenti coperture con pagamento di un premio aggiuntivo non copre i danni causati:

➤ **Acqua condotta**

- da umidità e stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, Gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- da spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

➤ **Allagamento**

- a cose poste in locali interrati e seminterrati; a merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets; verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai Serramenti, dal vento o dalla grandine;
- da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali; mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- da Gelo, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- da intasamento o Traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, Traboccamento o rigurgito di fognature;
- da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

➤ **Crollo e collasso strutturale**

- errori di progettazione e calcolo, difetto di costruzione, vizio di materiale, nonché dei danni in seguito a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente autorità;

➤ **Eventi socio-politici**

- da imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
- da Fenomeno elettrico;
- da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

➤ **Fenomeno elettrico**

- da usura, corrosione; difetti di materiale o di fabbricazione; inadeguata manutenzione;
- a impianti fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti;
- a impianti fotovoltaici a causa di inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore o di installazione non conforme.

➤ **Guasto Macchinari**

- da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- da fatti per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle Cose assicurate;
- dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- dal funzionamento improprio del Macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e simili, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, ad eccezione dell'olio nei trasformatori e interruttori, a sistemi ed Apparecchiature elettroniche per elaborazione Dati;
- da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- durante le operazioni di collaudo o prova;
- danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- da Fenomeno Elettrico

➤ **Danni da bagnamento e/o allagamento ad integrazione**

- a cose presso terzi o presso fiere, mostre e mercati qualora il Fabbricato nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto previsto dalla presente Polizza;
- da Franamento, cedimento o Smottamento del terreno;
- da umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;
- da usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa;
- da difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- a cose mobili poste all'aperto;
- da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali;
- da mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sugli enti assicurati;

➤ **Lastre e insegne**

- da difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;
- in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;

➤ **Sovraccarico di neve**

stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>La tassazione delle prestazioni assicurate è pari al 22,25%.</i>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://lloydseurope.com/contact/italy/tabella-delle-patologie
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Polizza Danni Multirischi Futura Rischi Nominati

Nome dell'assicurato

Numero di Polizza

Il prodotto assicurativo Futura Rischi Nominati (di seguito “**Assicurazione**”) è un contratto di assicurazioni danni multirischi a rischi nominati per le imprese che esercitano la propria attività nel settore del commercio, della manifattura e dei servizi.

L'Assicurazione prevede coperture in caso di:

- **INCENDIO** del fabbricato o dei fabbricati dove viene svolta l'attività dell'impresa, nonché del contenuto del fabbricato stesso;
- **FURTO** dei beni che sono oggetto di copertura da parte del Contraente.

Le garanzie **INCENDIO** e **FURTO** sono **SEMPRE OPERANTI**.

Per attivare la **GARANZIA CHE COPRE IL FABBRICATO E IL SUO CONTENUTO** da **EVENTI NATURALI**, l'Assicurato deve pagare un premio aggiuntivo.

quindi la **GARANZIA CHE COPRE IL FABBRICATO E IL SUO CONTENUTO** da **EVENTI NATURALI** è **ATTIVA SOLO** se acquistata.

Cosa significa assicurazione a rischi nominati?

L'assicurazione a rischi nominati è una copertura assicurativa che copre e assicura solo contro gli eventi indicati in polizza.

Come leggere le condizioni di assicurazione?

L'Assicurato deve leggere con **MOLTA ATTENZIONE** i testi e le parole evidenziate con caratteri di particole rilievo

- **Parole Che Iniziano Con La Maiuscola**: il significato dei termini che iniziano con la Lettera Maiuscola è indicato nel Glossario;
- **grassetto**: condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente e dell'Assicurato, nonché aspetti rilevanti o parole di riferimento; ➤
[►]: richiami ad articoli o previsioni di Legge.

L'Assicurato per comprendere l'estensione delle garanzie deve leggere **MOLTA ATTENZIONE** le **ESCLUSIONI** indicate nei seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:

- **Sezione** Esclusioni applicabili alle Garanzie Incluse
- **Sezione** Esclusioni applicabili alle Garanzie opzionali ad integrazione ➤ **Sezione** Esclusioni applicabili alle Garanzie Incluse

Come contattare il Coverholder?

L'Assicurato può contattare Cooper Gay, per informazioni o chiarimenti, al numero +39 0412993290 dal lunedì al venerdì dalle ore xxxx alle xxxx.

Chi contattare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve comunicare le informazioni relative a sinistri a Cooper Gay:

1. Via PEC al seguente indirizzo: coopergay@legalmail.it;
2. Tramite Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno a Cooper Gay Viale Ancona 26, 30172, Venezia Mestre, Italia

SOMMARIO

Indice

GLOSSARIO	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	16
CONDIZIONI INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO	21
CAPITOLO I – COSA E' ASSICURATO?	21
CAPITOLO II – GARANZIE INCLUSE	23
CAPITOLO III – GARANZIE OPZIONABILI ATTIVABILI AD INTEGRAZIONE	25
ESCLUSIONI INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO	33
CAPITOLO I – ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE INCLUSE	33
CAPITOLO II – ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE OPZIONALI AD INTEGRAZIONE	37
CONDIZIONI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI	44
CAPITOLO I – COSA E' ASSICURATO?	44
CAPITOLO II – GARANZIE INCLUSE	45
ESCLUSIONI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI	47
CONDIZIONI FURTO	49
CAPITOLO I – COSA E' ASSICURATO?	49
CAPITOLO II – GARANZIE INCLUSE	50
CAPITOLO III – GARANZIE APPLICABILI AD INTEGRAZIONE	52
ESCLUSIONI FURTO	56
CAPITOLO I – ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE INCLUSE	56
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO	59
CAPITOLO I – CHE OBBLIGHI HO?	59
CAPITOLO II – QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	61
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO :FURTO	67
CAPITOLO I – CHE OBBLIGHI HO?	67
CAPITOLO II – QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	69
ESPLICITA APPROVAZIONE DELLE CLUSOLE VESSATORIE	74
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: VADEMECUM	76



1. GLOSSARIO

Di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati in Polizza** con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.
Addetti: i soci dell'Assicurato, i titolari dell'Azienda, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i <i>Prestatori di lavoro</i> .
Allagamento: l'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
Alluvione, Inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione. Ai sensi del Decreto 18/2025.
Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori. equiparato all'appaltatore/subappaltatore: il prestatore di un contratto d'opera [► art. 2222 del Codice Civile]; il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Apparecchiature elettroniche: unità centrali, personal computer, stampanti, terminali, gruppi di continuità, scanner i plotter, fax, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine elettroniche da scrivere e per calcolare, e relativi accessori, impianti telefonici, di allarme, videoregistrazione (TVCC), citofoni, apparecchi audio e video in genere (esclusi gli smartphone, e telefoni cellulari, tablet, palmari et similia, macchine fotografiche), condizionatori dedicati alle apparecchiature sopracitate. Le apparecchiature elettroniche possono essere "fisse" o "ad impiego mobile."
Assicurato: Il soggetto che viene indicato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: è il contratto col quale la Compagnia, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro ► [art.1882 del Codice Civile].
Atti Vandalici: atti vandalici o dolosi in occasione di Furto o altro evento garantito dalla presente Polizza, consumati o tentati.

Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Ai sensi del Decreto 18/2025. La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.
Azienda: un complesso di beni organizzati, con o senza scopi di lucro che opera per la produzione o lo scambio di beni o di servizi.
Beni in leasing: i beni utilizzati dall'<i>Assicurato</i> nell'esercizio dell'<i>attività</i>, che sono oggetto di un contratto di locazione finanziaria.
Bomba D'acqua (flash floods): un rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale.
Bradismo: fenomeno geologico lento che genera un movimento verticale del suolo, che può essere di sollevamento (bradismo positivo) o di abbassamento (bradismo negativo).
Bufera: evento atmosferico caratterizzato da forti venti, spesso accompagnati da neve o pioggia.
Canal jet: sistema di disostruzione di una condotta con erogazione di acqua ad alta pressione effettuata tramite sonda.
Case Mobile: struttura abitativa prefabbricata progettata per essere trasportabile.
Colaggio: fuoriuscita di liquidi
Collezioni: raccolte ordinate secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di valore.
Colpo di ariete: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia: Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in 1050 Bruxelles (Belgio) Bastion Tower (14 Etage) Place Du Champs De Mars n. 5 e sede secondaria in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, quale Rappresentanza Generale per l'Italia.
Contenitore di sicurezza: <i>Cassaforte:</i> il mezzo di custodia con le seguenti caratteristiche: • Mobili con pareti e battenti in acciaio (cassaforte) di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli o simili); • movimenti di chiusura a chiave o combinazione; • peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio al muro nel quale è incassato, in modo che non possa a essere sfilato senza demolizione del muro stesso. <i>Armadi Forti:</i> mobili ad uno o due battenti studiati e realizzati per la custodia di valori.

Contenuto: l'insieme dei beni contenuti nel <i>Fabbricato</i>, e precisamente: · <i>Macchinari, attrezzature e arredamento;</i> · <i>merci;</i> · <i>Cose particolari;</i> · <i>beni in leasing, purché non assicurati con apposita Assicurazione;</i> · <i>valori e preziosi.</i>
Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Copertura: il complesso degli elementi del <i>tetto</i> escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.
Cose: beni materiali assicurabili.
Cose aventi valore artistico: i seguenti beni che costituiscono arredamento dell'<i>attività</i>: · i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte; · le collezioni o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non <i>preziosi</i>; · gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.
Cose particolari: · archivi, documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole e fotografie; · modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; · supporti di dati.
Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato. Ai sensi del Decreto 18/2025. La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.
Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato. Ai sensi del Decreto 18/2025. La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Ai sensi del Decreto 18/2025.

La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Coverholder: Cooper Gay autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento tramite succursale italiana sita in Viale Ancona 26, Venezia, 30172, Italia e iscritta al registro degli intermediari dell'Unione Europea con numero UE00012604.

Danno indiretto: le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.

Danno liquidabile: L'importo del danno determinato in base alle condizioni di Polizza, al netto di scoperti, franchigie e comunque entro i limiti di Indennizzo eventualmente applicabili.

Danno materiale e diretto: il danno *accidentale* subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

Dati: l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Dati Elettronici: sono informazioni archiviate, elaborate o trasmesse tramite dispositivi digitali.

Decreto 18/2025: Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027).

La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Effetti Personali: oggetti di uso personale di proprietà della persona, che possono includere vestiti, accessori, dispositivi elettronici portatili (come smartphone, tablet, laptop) e altri oggetti che il personale utilizza nella vita quotidiana.

Esploidenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a Esplosione
- per azione meccanica o termica danno luogo a Esplosione

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [► allegato A, art. 83 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'estorsione si distingue dalla rapina in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [► art. 629 del Codice Penale].

Eventi calamitosi e Catastrofali:

- Alluvione, inondazione ed esondazione;
- Sisma;
- Frana.

Ai sensi del Decreto 18/2025.

La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Altri Eventi Catastrofali: disastri naturali che causano gravi danni a proprietà e infrastrutture.

La Polizza include i seguenti eventi:

1. Bradisismo
2. Frana (copertura aggiuntiva)
3. Alluvione, Inondazione, Esondazione (copertura aggiuntiva)
4. Smottamento
5. Maremoto
6. Sisma (copertura aggiuntiva)
7. Valanga/Slavina

Fabbricato: l'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'Assicurato o nell'ubicazione riportata in Polizza e adibita all'attività esercitata, comprese:

1. tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere;
2. Serramenti;
3. opere di fondazione o interrate; tutte le pertinenze quali: cancelli, fognature, pannelli solari termici, impianti fotovoltaici aventi potenza pari o inferiore a 10 kWp fissati al Fabbricato, pavimentazioni esterne, recinzioni, strade interne, Coperture e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale incombustibile;
4. impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o destinazione quali:
5. elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici;
6. di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione;
7. ascensori, montacarichi, scale mobili;
8. mosaici, affreschi e statue, se privi di valore storico o artistico;

Qualora l'Assicurazione sia riferita a porzione di Fabbricato, questa comprende le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.

Dalla definizione si devono ritenere esclusi:

1. **palloni pressostatici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o pareti esterne in teli fissi o mobili**
2. **le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo.**
3. **Lastre di fibro cemento**

Ai sensi del **Decreto 18/2025**: per Fabbricato si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Tale definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Fabbricato Vuoto o Inoccupato: Si considera vuoto o inoccupato il Fabbricato o parte di esso, quando non è condotto, è inutilizzo, disabitato o le cui caratteristiche non lo rendano fruibile per la attività oggetto della descrizione del rischio, od in alternativa disabitato per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, salvo diversa specifica contrattuale.
Fenomeno elettrico: l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.
Fotovoltaico: sistema che converte l'energia solare in energia elettrica utilizzando pannelli solari composti da celle fotovoltaiche.
Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione. Ai sensi del Decreto 18/2025.
Franchigia: L'importo monetario fisso, comunque non inferiore a 1.500 (millecinquecento) euro; che viene detratto dall'ammontare del Danno liquidabile e che rimane a carico dell'Assicurato. L'importo della Franchigia è sempre indicato in scheda di Polizza. Ai sensi del Decreto 18/2025: per Franchigia si intende: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro. La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.
Fulmine: scarica elettrica naturale che si verifica nell'atmosfera
Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [► art. 624 del Codice Penale].
Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità, tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.
Gelo: congelamento causato da temperature molto basse, che può provocare danni a strutture o impianti, come tubature.
Grandine: precipitazione di ghiaccio che può danneggiare Cose come edifici, veicoli o coltivazioni.
Immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia: a) Terreni; b) Fabbricato; c) Impianti e macchinari; d) Attrezzature industriali e commerciali. Ai sensi del Decreto 18/2025.

La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.
Impianto di allarme: sistema elettronico progettato per rilevare intrusioni o eventi anomali e segnalare allarmi tramite suoni, luci o comunicazioni remote per prevenire furti o danni.
Impianti e Macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato. Ai sensi del Decreto 18/2025.
La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.
Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e Tubazioni per difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi Implosione.
Incendio: la combustione con fiamma di Cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'Assicurato a seguito di Sinistro.
Inferriata: il manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'Inferriata può essere: 1. ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano, in modo tale che le barre dell'Inferriata stessa siano affogate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; 2. fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a gradi 35centesimali - non classificabili come esplodenti, quali: 1. gas combustibili, liquidi e solidi, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; 2. ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; 3. sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; 4. sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al ► D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche].
Ingorgo: il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.

Intermediario: il soggetto incaricato di distribuire l'Assicurazione.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, autorità di vigilanza sul settore assicurativo.
Lastre e cristalli: i lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.
Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura, per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

Macchinario, attrezzatura e arredamento: Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, di comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico. Tutti gli impianti fissi relativi ai singoli Fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio. Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di Macchinari. Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. o analoghi registri di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente, a condizione che si trovi all'interno del recinto dello stabilimento. Qualora una determinata Cosa non sia espressamente inclusa o immediatamente riconducibile alla presente definizione, essa sarà convenzionalmente considerata come Macchinario se non stabilito diversamente.
Macchine mordenti: le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura e polvere. Non si considerano <i>macchine mordenti</i> quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 500 W.
Malattia Trasmissibile: qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Mareggiata: fenomeno marino caratterizzato da un innalzamento improvviso e significativo del livello del mare, accompagnato da onde alte e potenti, causato da venti forti e persistenti, classificato secondo la scala di Beaufort.
Maremoto (o tsunami): evento naturale caratterizzato da una serie di onde di grande ampiezza, generate dalla variazione del fondale marino.
Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia.
Massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata. Inoltre: a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata; b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata. Ai sensi del Decreto 18/2025. Tale definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.
Merci: Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali; lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione. Esclusi i veicoli a motore dell'Assicurato iscritti a P.R.A.

Merci speciali: 1. celluloidi (grezza e oggetti di); 2. schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; 3. materie plastiche espanse o alveolari; 4. imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito e gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nelle confezioni delle Merci.
Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera Occlusione quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.
Oggetto della copertura assicurativa: i danni alle Immobilizzazioni, direttamente cagionati dagli Eventi calamitosi e catastrofici. Ai sensi del Decreto 18/2025

La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Onda Sonica: fenomeno provocato dal superamento della velocità del suono.

Opere Civili a mare: Infrastrutture realizzate in ambienti marittimi i costieri per proteggere, sviluppare o sfruttare risorse marine.

Partita: l'insieme dei beni assicurati con un'unica Somma Assicurata indicata in Polizza, rientranti nelle definizioni di Fabbricato, Contenuto.

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: il documento, ovvero il presente contratto, che prova l'Assicurazione [► art. 1888 del Codice Civile].

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, ma pagabile all'Intermediario preposto, a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'*attività assicurata* e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Preziosi: oggetti anche solo in parte in oro o platino, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: forma di *Assicurazione* in base alla quale l'indennizzo assicurativo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale [► art. 1907 del Codice Civile], qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Programmi in licenza d'uso: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, utilizzate in base a un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [► art. 628 del Codice Penale].
Regola proporzionale: l'Indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra la <i>Somma Assicurata</i> e il valore del bene al momento del Sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del <i>Sinistro</i> superiore a quello dichiarato in Polizza [► art. 1907 del Codice Civile].
Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento: l'importo dovuto dalla Compagnia a seguito di danno causato a terzi dall'Assicurato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rischio Locativo: garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.
Scala di Beaufort: scala convenzionale per la misurazione empirica della forza del vento i cui valori vanno da 0 a 17 forza Beaufort.
Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le Cose assicurate.
Scippo: la sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del Danno Liquidabile e che rimane a carico o dell'Assicurato. Ai sensi del Decreto 18/2025: per Scoperto si intende l'importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato. Lo Scoperto, avendo avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, non può essere superiore al 15 per cento del danno indennizzabile. Tale definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e Tubazioni per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del Colpo di ariete non sono da considerarsi Scoppio.
Secondo rischio: la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza ad altra <i>Assicurazione</i> e operante a partire dal limite previsto da quest'ultima.
Serramenti: i manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (fissi e infissi).
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Ai sensi del Decreto 18/2025.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni di finitura.

Somma Assicurata: l'importo indicato in Polizza che rappresenta il massimo pagamento della Compagnia.

Smottamento: movimento improvviso di terra o rocce lungo un pendio, spesso causato da infiltrazioni d'acqua

Stillicidio: il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Subsidenza: abbassamento del terreno che può danneggiare edifici e infrastrutture. Può essere causata da fenomeni naturali o da attività umane.

Supporto di dati: il dispositivo informatico (esempio: disco esterno, CD-ROM, DVD-ROM, chiavetta USB) che vien e utilizzato per registrare e memorizzare i Dati.

Surrogazione: l'azione che la Compagnia svolge in sostituzione dell'Assicurato o del Contraente, dopo aver pagato l'indennizzo nei confronti di terzi responsabili del Sinistro.

Terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Ai sensi del Decreto 18/2025.

La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Tempesta: fenomeno atmosferico con forti venti, pioggia, grandine o fulmini, che può causare danni a edifici e altre proprietà.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta a Occlusione, causata da incapacità degli impianti al servizio del Fabbricato a smaltire l'acqua piovana.

Tromba d'aria: fenomeno atmosferico caratterizzato da un violento vortice d'aria che può causare danni significativi a edifici e proprietà.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

Uragano: tempesta di grande intensità, caratterizzata da venti molto forti e piogge torrenziali.

Valanga/Slavina: il rapido distacco e scivolamento di masse di neve, ghiaccio o materiali simili lungo un pendio.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore delle Cose assicurate è determinato o stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Valore intero: la forma di Assicurazione che copre la totalità del valore delle Cose assicurate e che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola Proporzionale in caso di Assicurazione parziale. [► art. 1907 del Codice Civile].

Valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e Funzionalità.

Ai sensi del Decreto 18/2025

La definizione si applica alla Sezione Condizioni Eventi Calamitosi Catastrofali.

Valori:

1. denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
2. buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
3. valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Varie Incendio: coperture specifiche relative a eventi di Incendio e rischi correlati, che non rientrano nelle garanzie già indicate nella Polizza e che andranno specificate. In assenza di precisazioni, si applicano le disposizioni generali di Incendio contenute nella sezione Condizioni Incendio Fabbricato e Contenuto.

Varie Furto: coperture ad integrazione delle garanzie Furto e rischi correlati, che non rientrano nelle garanzie già indicate nella Polizza e che andranno specificate. In assenza di precisazioni, si applicano le disposizioni generali contenute nella sezione Condizioni Furto.

Vetro antisfondamento: il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore e a 6 millimetri.

Vicini: Proprietari o locatari di edifici attigui o confinanti, che condividono muri o strutture o parti comuni, o che si trovano nelle immediate vicinanze del Fabbricato, anche se non direttamente confinanti, in ogni caso situati a meno di 250/(duecentocinquanta) metri dal Fabbricato.

CONDIZIONI GENERALI



1. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione **ha effetto dalle ore 24.00 del giorno** indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di premio sono stati pagati.

In caso contrario, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga** le rate di premio successive, l'Assicurazione **resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza**.

L'Assicurazione **ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**, ferme le successive scadenze.

La Compagnia ha diritto al pagamento dei premi scaduti [► art. 1901 del Codice Civile].

2. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione può avere durata annuale, se non diversamente pattuito.

Il periodo di Assicurazione coincide con quello indicato in Scheda di Polizza.

3. PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario autorizzato a cui è assegnata la Polizza.

Il Premio di Polizza comprende le imposte.

Il Premio è determinato per periodo di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate. Il frazionamento non prevede costi.

Il pagamento del Premio avviene:

1. all'atto della stipula della Polizza;
2. successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in Scheda di Polizza.

4. CLAUSOLA INTERMEDIARIO AUTORIZZATO

Alla società di brokeraggio, o altro Intermediario, indicato nella scheda di Polizza è stata affidata la gestione e l'esecuzione dell'Assicurazione. Il Contraente riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa all'Assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno intrattenuti per conto del Contraente dal broker indicato nella scheda di Polizza. Il broker incassa, a nome e per conto della Compagnia, il premio dovuto per la presente Assicurazione, impegnandosi come semplice depositario fino alla rimessa alla Compagnia secondo gli accordi della relativa lettera di collaborazione. In caso di contrasto fra le comunicazioni fatte dal broker e quelle effettuate dal Contraente/Assicurato prevarranno queste ultime.

5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

La Compagnia presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula della Polizza.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'Assicurazione [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato può dare comunicazione all'Intermediario o alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive a tale comunicazione.

[► art. 1897 del Codice Civile].

La Compagnia rinuncia alla relativa Facoltà di recesso.

7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Intermediario o alla Compagnia mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare:

1. la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
2. la cessazione dell'Assicurazione [► art. 1898 del Codice Civile].

8. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto, tramite apposita appendice.

9. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Compagnia può recedere dall'Assicurazione dopo ogni Sinistro, denunciato nelle modalità previste dalle e Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo del risarcimento.

La relativa comunicazione deve essere effettuata dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione-

La Compagnia rimborsa la parte di premio, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell'Assicurazione, al netto degli oneri fiscali, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.

10. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Compagnia ha sempre il diritto di effettuare ispezioni alle Cose assicurate.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, dettagliati nella Scheda di Polizza, sono a carico del Contraente.

12. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare avviso alla Compagnia dell'esistenza o successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. [► art. 1910 del Codice Civile].

13. MISURE RESTRITTIVE

La Compagnia non sarà ritenuta in grado di fornire una copertura e non sarà tenuta a pagare una richiesta di risarcimento o a fornire una prestazione ai sensi dell'Assicurazione nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale richiesta di risarcimento o la fornitura di tale prestazione esporrebbe la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

14. FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dall'Assicurazione, il Foro competente è:

- il luogo di residenza o domicilio del Contraente se persona fisica;
- il luogo della sede del Contraente se persona giuridica.

15. BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula dell'Assicurazione, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

16. COLPA GRAVE

I danni coperti dalla Sezione "Incendio Fabbricato e Contenuto" vengono indennizzati anche se causati:

1. da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, e dei loro familiari conviventi;
2. da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
3. da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

17. TOLLERANZA

È tollerata, e pertanto non costituisce aggravamento di rischio, la presenza di:

1. infiammabili per un quantitativo non superiore a kg 500; ·
2. merci speciali per un quantitativo non superiore a kg 500;
3. esplodenti per un quantitativo non superiore a kg 1.

18. RECLAMI

In aggiunta a quanto riportato all'appendice Reclami, eventuali i reclami relativi a:

- l'Assicurazione, l'esecuzione e la gestione della stessa; così come
 - il comportamento di Cooper Gay SAS (in qualità di Coverholder) o dei suoi dipendenti, nonché dei soggetti coinvolti nell'attività di distribuzione;
- possono essere inviati direttamente al Coverholder:

via Posta Elettronica Certificata (PEC) a: coopergay@legalmail.it

oppure tramite via posta elettronica ordinaria a: compliance@coopergay.eu

19. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO

CAPITOLO I: COSA È ASSICURATO?

Le garanzie della Sezione Incendio Fabbricato e Contenuto sono prestate in favore delle seguenti Cose:

- Fabbricato;
- Contenuto dell'attività.

Le Cose sono assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in Polizza sia indicata la Somma Assicurata per la rispettiva Partita e sia stato corrisposto il relativo premio.

Le Cose sono assicurate nell'ambito del o dei luoghi indicati nella Polizza.

Le coperture previste dalla presente polizza sono prestate:

1. **Per Sinistro:** Ogni sinistro indennizzabile è soggetto ai Limiti di indennizzo e alle franchigie di seguito riportati.
2. **Per Annualità Assicurativa:** L'indennizzo complessivo massimo per tutti i sinistri verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa non potrà superare il Limite di seguito riportato.

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata è determinata:

1. **Per il Fabbricato e il Rischio locativo:** al Valore intero e consiste nella copertura della totalità del valore delle Cose assicurate.

In caso di Sinistro se è stata prevista Assicurazione parziale, si applica la regola proporzionale.

Solo la Somma Assicurata delle **Lastre e Cristalli** è determinata a Primo rischio assoluto.

2. **Per Macchinari, attrezzature e arredamento:** al Valore a nuovo ed è pari al costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
3. **Per Merci:** al Valore allo stato d'uso pari alla stima delle spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
4. **Per Cose particolari:** al Valore allo stato d'uso pari alla stima delle spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
5. **Per beni in leasing:** al Valore allo stato d'uso pari alla stima delle spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

- 6. Per Valori e preziosi:** al Valore allo stato d'uso pari alla stima delle spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Il criterio di determinazione della Somma Assicurata può essere opzionato sulla base delle esigenze assicurative del Contraente e/o dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurazione sia prestata a Primo rischio assoluto, la Somma Assicurata corrisponde al danno massimo indennizzabile ai termini di Polizza.

CAPITOLO II – GARANZIE INCLUSE

Tutte le seguenti garanzie sono prestate con l'applicazione della Franchigia o Scoperto e fino alla concorrenza del limite indicati nella Scheda di Polizza.

1. ASSICURAZIONE CONTO TERZI

Le Cose assicurate possono essere di proprietà di Terzi. Pertanto, l'Assicurazione viene stipulata anche in nome e per conto degli stessi. In caso di sinistro i terzi non sono coinvolti nelle procedure di liquidazione.

2. INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dai seguenti eventi:

1. Incendio;
2. Fulmine;
3. Scoppio, Implosione ed Esplosione, non determinati da ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. Onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti.

La Compagnia indennizza altresì:

6. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:
 - a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - c) Colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito le Cose assicurate oppure Cose poste nell'ambito di 20 metri da essi.

7. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini di Polizza, fermo quanto disposto dall'art. 5.11 - Limite massimo di indennizzo.

8. Sono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.

9. Nel caso in cui l'origine dell'Incendio sia attribuibile in modo diretto ed esclusivo al malfunzionamento, difetto o altra causa riconducibile agli impianti fotovoltaici causato da:

- a) inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore;

- b) installazione non conforme.

Sono applicati gli ulteriori Scoperti e Franchigie indicati in Scheda di Polizza.

3. RISCHIO LOCATIVO

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali indicati in Polizza, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da Incendio o da altro evento garantito arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso [► artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile].

L'Assicurazione è prestata nella forma a valore intero sino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza per Sinistro e anno assicurativo.

4. TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle Cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare la Compagnia in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto all'art. 8 delle Condizioni Generali - Aggravamento del rischio era delle Norme Comuni.

CAPITOLO III-GARANZIE OPZIONALI ATTIVABILI A INTEGRAZIONE

Tutte le seguenti garanzie, ad eccezione dell'Art 24- Rinuncia alla rivalsa e dell'Articolo 26- Spese Demolizione e Sgombero, sono prestate con l'applicazione della Franchigia o Scoperto e fino alla concorrenza del limite indicati nella Scheda di Polizza.

1. ACQUA CONDOTTA

La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza dei Fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

2. ALLAGAMENTO

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Allagamento verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

3. CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 7 della Sezione Esclusioni Generiche, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate per effetto di cedimenti nelle strutture dei Fabbricati o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del Fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

4. DANNI INDIRETTI A PERCENTUALE

A parziale deroga dell'articolo 13 della Sezione Esclusioni Generiche, la Compagnia risponde degli eventuali Danni indiretti conseguenti ad Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, nei limiti della Somma Assicurata a questo titolo corrispondente alla percentuale convenuta e riportata in Scheda di Polizza.

In caso di Sinistro l'indennizzo per l'Assicurazione dei Danni indiretti viene calcolato – Partita per Partita – applicando all'importo liquidato a termini di Polizza, la percentuale assicurata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.

5. DECENTRAMENTO PRESSO TERZI

L'Assicurazione è prestata anche per il contenuto dell'attività assicurata situato in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, nell'ambito del territorio italiano e temporaneamente nei Paesi membri dell'Unione Europea.

Nella stessa Scheda di Polizza sono riportati i limiti, per Sinistro/anno, relativamente a:

1. contenuto in deposito o lavorazione presso terzi;
2. contenuto presso fiere, mostre, esposizioni e simili.

L'Assicurazione prestata a valore intero.

6. DISPERSIONE LIQUIDI

La Compagnia risponde dei danni di dispersione del liquido contenuto in contenitori, causata unicamente da rottura accidentale degli stessi.

7. EVENTI ATMOSFERICI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate determinati da:

1. Uragani, Bufere, Tempeste, Grandine, Trombe d'aria;
2. caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
3. bagnamento che si verificasse all'interno del Fabbricato e al Contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai Serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

8. EVENTI ATMOSFERICI AD INTEGRAZIONE

Ad integrazione di quanto previsto alla garanzia Eventi Atmosferici, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti da:

1. Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a Cose riposte sotto gli stessi;
2. recinti, cancelli, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne simili;
3. serbatoi e impianti in genere all'aperto, purché fissati stabilmente;
4. Serramenti, vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
5. lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
6. Fotovoltaici.

9. EVENTI CATASTROFALI AD INTEGRAZIONE

Ciascun evento può essere incluso in garanzia individualmente e acquistabile separatamente. La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti subiti da:

1. Bradisismo
2. Frana (copertura aggiuntiva)
3. Alluvione, Inondazione ed Esondazione (copertura aggiuntiva)
4. Smottamento
5. Maremoto
6. Sisma (copertura aggiuntiva)
7. Valanga/Slavina

Tali integrazioni vengono previste in aggiunta, non in sostituzione, a quanto previsto dalla Sezione-Eventi Catastrofali e Calamitosi.

- In particolare, le coperture Frana (copertura aggiuntiva), Sisma (copertura aggiuntiva) e Alluvione, Inondazione ed Esondazione (copertura aggiuntiva) offrono una copertura aggiuntiva rispetto a: quanto previsto dalla Sezione Eventi Catastrofici e Calamitosi; oppure
- alle coperture per gli eventi catastrofici ai sensi del Decreto 18/2025 se offerte da diversa compagnia di assicurazione.

10. EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga dell'articolo 2 della Sezione Esclusioni Generiche, la Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'Assicurazione opera anche per i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.

11. FABBRICATI O VUOTI INOCCUPATI

Fermo restando l'obbligo dell'assicurato di darne comunicazione alla Compagnia, se uno o più Fabbricati assicurati alla data di stipulazione del contratto e/o durante il periodo di validità della copertura risultino vuoti ed inoccupati, viene convenuto, che ciascuno di essi:

1. dovrà essere protetto da Impianto d'allarme antintrusione collegato con le forze dell'ordine o istituti di vigilanza;
2. tutte le porte esterne dovranno essere tenute efficacemente chiuse a chiave per prevenire l'accesso di persone non autorizzate;
3. tutte le finestre rotte o difettose dovranno essere sbarrate e tutte le altre finestre dovranno essere tenute sempre bloccate con chiusure di sicurezza;
4. l'Assicurato dovrà effettuare ispezioni, con cadenza mensile, e dovrà procedere con la riparazione e con tutte le azioni necessarie a ripristinare il livello dei dispositivi di sicurezza ed il livello di manutenzione ordinaria delle Cose;
5. durante la stagione fredda, l'Assicurato dovrà effettuare lo svuotamento delle Tubazioni contenenti acqua o fluidi in genere e dovrà mantenere in funzionamento l'impianto di riscaldamento e/o condizionamento, onde consentire un'adeguata conservazione delle Cose.

In caso di Sinistro, qualora una o più delle suddette disposizioni risulti non adempiuta verrà applicato uno Scoperto del 30% con il minimo di € .., come indicato in Scheda di Polizza.

12. FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto per Macchinari ed Impianti (escluse Merci) se assicurati in Polizza.

13. FUMO

La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte

degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

14. GELO

Relativamente ai Danni materiali direttamente causati dal gelo la Compagnia indennizza unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il Sinistro, tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività.

15. GRANDINE SUI FRAGILI

Fermo quanto disposto alla garanzia Eventi Atmosferici e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti causati da grandine a:

1. Serramenti, vetrate e lucernari in genere;
2. lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

16. GUASTO MACCHINARI

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Macchinario causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

17. LASTRE, CRISTALLI E INSEGNE

La Compagnia indennizza la rottura di Lastre e insegne verificatisi per cause Accidentali o imputabili a fatti di terzi.

18. MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO

La Compagnia indennizza i danni subiti a:

Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, di comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico. Tutti gli impianti fissi relativi ai singoli Fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio. Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di Macchinari.

Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. o analoghi registri di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente, a condizione che si trovi all'interno del recinto dello stabilimento.

19. MAREGGIATA

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da Mareggiata, la Compagnia indennizza le perdite e i danni subiti da:

1. Fabbricati assicurati, inclusi gli impianti fissi e le pertinenze;
2. Contenuti presenti all'interno degli stessi, compresi macchinari, attrezzature e merci.

La presente garanzia si attiva quando il vento soffia con una intensità non inferiore al punto 5. della scala di Beaufort (vento teso) ed opera esclusivamente per i danni diretti causati dall'azione delle onde o dall'impatto di materiali trasportati dal mare, come specificato nelle Condizioni Generali di Polizza. Sono esclusi danni da infiltrazione di acqua non collegati direttamente alla mareggiata.

20. MERCI

La Compagnia indennizza i danni subiti a:

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali; lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

Sono esclusi i veicoli a motore dell'Assicurato iscritti a P.R.A.

21. ONERI DI URBANIZZAZIONE

La Compagnia rimborsa i costi e gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero gravare sull'Assicurato e che dovesse essere tenuto a corrispondere al comune e a qualsiasi Ente o Autorità pubblica del luogo in cui è ubicato l'immobile da ricostruire, in caso di ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

22. ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Compagnia rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'art. 1.1 – Procedura per la valutazione del danno, come pure la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Inoltre, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, la Compagnia rimborsa le spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle Cose assicurate.

23. OPERAZIONI DI CARICO SCARICO

Si intendono assicurate le Merci anche su automezzi, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, nell'ambito degli insediamenti o pertinenze ove si svolge l'Attività.

24. RIGURGITO FOGNE

La Compagnia risponde dei danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature sotterranee, a seguito di ingorgo, guasto, intasamento o rottura degli impianti al servizio dei Fabbricati assicurati o del maggiore Fabbricato che eventualmente contiene tali Fabbricati o di altri Fabbricati ad essi eventualmente contigui.

25. RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al proprio diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, con particolare riferimento a:

1. le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2. le Società controllate e collegate ai sensi del Codice Civile;
3. i clienti; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

26. SOVRACCARICO DI NEVE

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da crollo totale o parziale del Fabbricato provocato da sovraccarico neve.

L'Assicurazione opera anche per i danni di bagnamento che si verifichino all'interno dei Fabbricati e al contenuto conseguenti.

27. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro sino alla concorrenza della somma precisata alla relativa Partita.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'art.8 delle Norme che regolano la liquidazione del sinistro – Assicurazione parziale e tolleranza.

28. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

La garanzia è operante solo se è assicurata la Partita Fabbricato.

La Compagnia rimborsa, ove richiamata in Polizza la garanzia "Acqua Condotta" le spese necessarie e sostenute per:

1. la ricerca del danno;
2. l'utilizzo di canal jet per disostruire l'ingorgo;

3. la riparazione o la sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'ingorgo, il traboccamento o la rottura accidentale; 4. la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.

29. SPESE DI RIMOZIONE E COLLOCAMENTO

La Compagnia risponde delle spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le Cose contenute nei Fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei Fabbricati stessi. Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'art.8 delle norme che regolano la liquidazione del sinistro – Assicurazione parziale e tolleranza.

30. URTO DI VEICOLI STRADALI

La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, esistenti nell'ambito dell'esercizio indicato, da urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti all'Assicurato o al Contraente, né in loro uso.

31. RICORSO VICINI

La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti subiti da Cose appartenenti ai Vicini, risultanti da un Danno materiale generato dal Fabbricato.

La Compagnia può offrire ulteriori coperture specifiche relative ad altri eventi di Incendio e rischi correlati, che non rientrano nelle garanzie già indicate nella Polizza e che andranno separatamente determinate.

32. VARIE INCENDIO

La Compagnia può offrire ulteriori coperture specifiche relative ad altri eventi di Incendio e rischi correlati, che non rientrano nelle garanzie già indicate nella Polizza e che andranno separatamente determinate.

ESCLUSIONI INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO



CAPITOLO I – ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE INCLUSE

Le seguenti esclusioni sono applicabili indistintamente a tutte Garanzie elencate alla sezione “Condizioni Incendio Fabbricato e Contenuto”.

1. ALLAGAMENTO

Sono esclusi i danni alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

2. BESTIAME E ANIMALI VIVI

Sono esclusi i danni al bestiame a altri animali vivi.

3. CASE MOBILI

Sono esclusi i danni alle Case Mobili.

4. CYBER

La Compagnia non pagherà per:

(a) perdite, danni, responsabilità, costi o spese di natura informatica causati deliberatamente o accidentalmente da:

- i. l'uso o l'incapacità di usare qualsiasi applicazione, software o programma;
- ii. qualsiasi virus informatico; iii. qualsiasi truffa informatica relativo a i e/o ii di cui sopra.

Tuttavia, nel caso in cui si verifichi un Incendio o un'Esplosione come conseguenza dei punti (a)(i) o (a) (ii) di cui sopra, le Compagnia coprirà comunque i danni derivanti da tale Incendio o Esplosione.

(b) Perdita di dati elettronici o danneggiamento di qualsiasi dato elettronico (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

5. COLTIVAZIONI

Sono esclusi i danni alle coltivazioni.

6. DATI ELETTRONICI

L'Assicurazione non copre alcuna perdita, danno, costo, reclamo o spesa, sia preventiva che correttiva o di altro tipo, direttamente o indirettamente derivanti da o relativi a: il calcolo, il

confronto, la differenziazione, la sequenza o l'elaborazione di dati che comportano il cambio di data all'anno 2000, o qualsiasi altro cambio di data, compresi i calcoli degli anni bisestili, da parte di qualsiasi sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo simile in apparecchiature informatiche o non informatiche, sia di proprietà dell'assicurato che non; o qualsiasi cambiamento, alterazione o modifica che comporti il cambio di data all'anno 2000, o qualsiasi altro cambio di data, compreso il calcolo dell'anno bisestile, a qualsiasi sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo simile in apparecchiature informatiche o non informatiche, che siano di proprietà dell'assicurato o meno. La presente clausola si applica indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o sequenziale alla perdita, al danno, al costo, alla richiesta di risarcimento o alla spesa.

7. ESCLUSIONI GENERICHE

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

1. provocati con dolo del Contraente;
2. conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e no, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
3. conseguenti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
4. conseguenti o verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
5. conseguenti o verificatisi in occasione di Terremoti ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
6. conseguenti o verificatisi in occasione di Bradisismo, Frana, cedimento o Smottamento del terreno, Valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
7. conseguenti o verificatisi in occasione di inondazioni, Alluvioni, Maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
8. da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
9. derivanti da crollo o collasso strutturale dei Fabbricati, non riconducibili a Incendio, Implosione o Esplosione;
10. subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
11. subiti da Macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita Assicurazione;

12. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
13. indiretti in genere e le perdite di mercato, quali variazioni di destinazioni d'uso, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
14. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

8. FIDELITY

Sono esclusi i danni causati da atti di frode, Furto o disonestà causati da un dipendente.

9. INSOLVENZA E GARANZIA FINANZIARIA

Sono esclusi i danni causati da insolvenza finanziaria del Contraente e/o dell'Assicurato.

10. MALATTIE TRASMISSIBILI

L'Assicurazione non copre alcun Sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di tale Malattia Trasmissibile.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, Sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

11. PELLICCE

La Polizza esclude qualsiasi copertura per attività inerente alla produzione, lavorazione, stoccaggio o vendita di pellicce, per tutti i rischi inclusi.

12. RISCHIO INFORMATICO

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

1. mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
2. distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
3. cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
4. perdita della capacità, da parte dei sistemi dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, e l'integrità e la disponibilità dei dati;
5. attacco hacker;

È inoltre esclusa:

6. ogni interruzione di attività, oltre che i danni reputazionali, conseguente a quanto indicato nei precedenti punti.

CAPITOLO II- ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE OPZIONALI ATTIVABILI AD INTEGRAZIONE

In aggiunta e, laddove applicabile, in deroga alle esclusioni applicabili alle garanzie incluse, si riportano di seguito le esclusioni applicabili alle garanzie opzionali attivabili ad integrazione.

1. ACQUA CONDOTTA

La Compagnia non risponde:

1. dei danni causati da umidità e Stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, Gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
2. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

2. ALLAGAMENTO

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. alle Cose poste in locali interrati e seminterrati;
2. alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
3. verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai Serramenti, dal vento o dalla grandine;
4. causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali; mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. causati da Gelo, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
6. causati da intasamento o Traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, Traboccamento o rigurgito di fognature;
7. causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

3. CYBER

La Compagnia non pagherà per:

(a) perdite, danni, responsabilità, costi o spese di natura informatica causati deliberatamente o accidentalmente da:

- i. l'uso o l'incapacità di usare qualsiasi applicazione, software o programma;
- ii. qualsiasi virus informatico; iii. qualsiasi truffa informatica relativo a i e/o ii di cui sopra.

Tuttavia, nel caso in cui si verifichi un Incendio o un'Esplosione come conseguenza dei punti (a)(i) o (a) (ii) di cui sopra, le Compagnia coprirà comunque i danni derivanti da tale Incendio o Esplosione.

(b) Perdita di dati elettronici o danneggiamento di qualsiasi dato elettronico (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

4. CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

La Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione e calcolo, difetto di costruzione, vizio di materiale, nonché dei danni in seguito a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente autorità.

Dalla presente estensione di garanzia s'intendono esclusi i Fabbricati e/o loro porzioni edificati da meno di 10 anni, quelli costruiti e/o modificati abusivamente - ancorché condonati – e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

5. DISPERSIONE LIQUIDI

La Compagnia non risponde:

1. dei danni determinati da imperizia e/o negligenza
2. dei danni di Stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
3. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 lt;
4. dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
5. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia o Scoperto e fino alla concorrenza del limite indicati nella Scheda di Polizza.

6. EVENTI ATMOSFERICI

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) causati da:

1. fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
2. Gelo, umidità e Stillicidio;
3. sovraccarico di neve;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

b) subiti da:

1. alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
2. Cose all'aperto non stabilmente ancorate;
3. Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
4. Fotovoltaici oltre il limite di 10kw previsto dalla definizione di Fabbricato

L'Assicurazione, inoltre, non comprende i danni:

1. subiti da Fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.
2. Subiti da Fotovoltaici a causa di inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore o di installazione non conforme;

3. estetici che non compromettano la funzionalità dei Fotovoltaici assicurati';
4. a Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
5. a lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
6. Subiti da Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati esclusi i danni da bagnamento alle Cose riposte sotto gli stessi

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia o Scoperto e fino alla concorrenza del limite indicati nella Scheda di Polizza.

7. EVENTI CATASTROFALI AD INTEGRAZIONE

Bradisismo:

La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate da Bradisismo
La Compagnia risponde nei limiti previsti dalla scheda di Polizza anche dei danni subiti alle Cose assicurate per effetto del proseguimento del fenomeno tellurico **limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione che, trascorso tale intervallo di tempo, s'intende sospesa ad ogni effetto.**

Alluvione, Inondazione ed Esondazione:

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, Maremoto, lagheggiata, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, rottura e/o rigurgito di fognature e/o dei sistemi di scarico in genere;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sugli enti assicurati;
- c) Cose mobili all'aperto;
- d) Merci e Macchinari all'aperto la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Maremoto:

Relativamente ai danni da Maremoto, sono esclusi quelli subiti dai Fabbricati, dalle Opere civili a mare", quali dighe, moli, pontili, banchine, dai Macchinari quando la forza dell'azione del mare è inferiore o uguale a "forza cinque "così come accertato dalle competenti autorità.

Sono comunque esclusi i danni subiti dalla diga foranea e dalle opere esterne similari. Sono esclusi altresì i danni derivanti dal cedimento e/o dal Frana del terreno sottostante le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti pregressi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondoso.

Smottamento:

La Compagnia non risponde se Smottamenti o Franamenti o cedimenti sono stati determinati da:

1. errata valutazione dell'angolo di naturale declivio dei pendii naturali o di pendii artificialmente creati con lavori di scarico o di riporto;
2. errata valutazione di carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno medesimo;

3. fenomeni tellurici o vulcanici e Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti.
4. subsidenza, quando questa non sia causa unica e diretta del fenomeno naturale.

Sisma:

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da Maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sugli enti assicurati; d) di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali variazioni di destinazione d'uso, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro"

8. EVENTI SOCIO-POLITICI

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
2. di Fenomeno elettrico;
3. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
4. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

9. FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia non risponde dei danni causati da:

- 1.usura, corrosione;
- 2.difetti di materiale o di fabbricazione;
- 3.inadeguata manutenzione;
- 4.quant'altro già espressamente escluso dall'art.7 della Sezione Esclusioni applicabili alle Garanzie Incluse;

L'Assicurazione, inoltre, non comprende i danni:

5. subiti da Fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;

6. subiti da Fotovoltaici a causa di inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore o di installazione non conforme;
7. estetici che non compromettano la funzionalità dei Fotovoltaici assicurati.

10. GUASTO MACCHINARI

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del Macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
2. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle Cose assicurate;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. dovuti al funzionamento improprio del Macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
5. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e simili, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, ad eccezione dell'olio nei trasformatori e interruttori, a sistemi ed Apparecchiature elettroniche per elaborazione Dati;
6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
7. verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
8. di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
9. di Fenomeno Elettrico.

11. DANNO DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO AD INTEGRAZIONE

Sono esclusi i danni:

1. subiti dalle Cose presso terzi o presso fiere, mostre e mercati qualora il Fabbricato nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto previsto dalla presente Polizza;
2. di Frana, cedimento o Smottamento del terreno;
3. causati da umidità, Stallicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;
4. dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa;
5. dovuti a difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
6. Cose mobili poste all'aperto;
7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali;
8. causati da Mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
9. al Fabbricato, se assicurata la Partita Rischio Locativo;
10. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sugli enti assicurati.

12. LASTRE E INSEGNE

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

13. ONERI DI URBANIZZAZIONE

Sono escluse le spese per decadenza della licenza edilizia.

14. ONORARI PERITI E CONSULENTI

Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

15. SOVRACCARICO DI NEVE

L'Assicurazione non comprende i danni subiti da:

1. Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro Contenuto;
2. Fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro Contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
3. capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
4. Serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

16. RICORSO VICINI

L'Assicurazione non comprende:

1. i Danni materiali provocati intenzionalmente dal Contraente o dall'Assicurato o da soggetti a questi legati da vincoli di parentela e/o di lavoro;
2. i Danni materiali derivanti da eventi riconducibili a Garanzie opzionali non attivate o attivabili dalla presente Assicurazione

CONDIZIONI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI

CAPITOLO I: COSA È ASSICURATO?

Le garanzie della Sezione Eventi Calamitosi e Catastrofali sono prestate ai sensi del Decreto 18/2025 in relazione alle seguenti Immobilizzazioni:

- a) Terreni;
- b) Fabbricato;
- c) Impianti e macchinari;
- d) Attrezzature industriali e commerciali.

Tali Immobilizzazioni sono assicurate, a condizione che in Polizza sia indicata la Somma Assicurata per la rispettiva Partita e sia stato corrisposto il relativo Premio. Le Cose sono assicurate nell'ambito del o dei luoghi indicati in Polizza.

Le coperture previste dalla presente polizza sono prestate:

1. **Per Sinistro:** Ogni sinistro indennizzabile è soggetto ai Limiti di indennizzo e alle franchigie di seguito riportati.

2. **Per Annualità Assicurativa:** L'indennizzo complessivo massimo per tutti i sinistri verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa non potrà superare il Limite di seguito riportato.

Per i Terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

CAPITOLO II-EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI

Tutte le seguenti garanzie sono prestate ai sensi del Decreto 18/2025 con l'applicazione della Franchigia o Scoperto e fino alla concorrenza del limite indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora convenuto tra le parti, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, è possibile applicare uno Scoperto non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

È possibile prevedere l'applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto tra le parti, rispettino i seguenti principi:

- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Tutte le seguenti garanzie sono acquistabili separatamente e indipendentemente dall'attivazione delle garanzie elencate alla precedente Sezione -Incendio e Fabbriato e Contenuto.

1. ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE

La Compagnia indennizza i danni alle Immobilizzazioni direttamente cagionati da Alluvione, Inondazione ed Esondazione.

2. SISMA

La Compagnia indennizza i danni alle Immobilizzazioni direttamente cagionati da Sisma.

3. FRANA

La Compagnia indennizza i danni alle Immobilizzazioni direttamente cagionati da Frana.

In aggiunta e, laddove applicabile, è possibile attivare le **GARANZIE OPZIONALI ATTIVABILI A INTEGRAZIONE** richiamate alla Sezione Incendio Fabbriato e Contenuto, Capitolo III. Tali garanzie, ad eccezione dell'Art 24- Rinuncia alla rivalsa e dell'Articolo 26- Spese Demolizione e Sgombero, sono prestate con l'applicazione della Franchigia o Scoperto e fino alla concorrenza del limite indicati nella Scheda di Polizza.

ESCLUSIONI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI

CAPITOLO I – ESCLUSIONI APPLICABILI AGLI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI

Tutte le seguenti esclusioni sono applicate ai sensi del Decreto 18/2025creto

1. ABUSO EDILIZIO

I beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione non risultano assicurabili.

Pertanto, tali immobili non possono essere oggetto di assicurazione.

2. COMPORTAMENTO ATTIVO

La Copertura Eventi Calamitosi e Catastrofali non copre i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.

3. CONFLITTI ARMATI

La Copertura Eventi Calamitosi e Catastrofali non copre i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti.

4. NUCLEARE

La Copertura Eventi Calamitosi e Catastrofali non copre i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

CONDIZIONI FURTO



CAPITOLO I : COSA E' ASSICURATO?

Le garanzie della Sezione Furto sono prestate in relazione alle seguenti Cose:

- Contenuto dell'attività.

Tali Cose sono assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in Polizza sia indicata la Somma Assicurata per la rispettiva Partita e sia stato corrisposto il relativo Premio. Le Cose sono assicurate nell'ambito del o dei luoghi indicati in Polizza.

Le coperture previste dalla presente polizza sono prestate:

1. **Per Sinistro:** Ogni sinistro indennizzabile è soggetto ai Limiti di indennizzo e alle franchigie di seguito riportati.
2. **Per Annualità Assicurativa:** L'indennizzo complessivo massimo per tutti i sinistri verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa non potrà superare il Limite di seguito riportato.

Le garanzie della Sezione Furto sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto; pertanto, la Somma Assicurata corrisponde al danno massimo che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Sinistro, indipendentemente dal valore complessivo delle Cose assicurate.

L'Assicurazione opera per:

Cose assicurate inerenti all'attività assicurata, ovunque riposte, sino alla concorrenza del 20% della Somma Assicurata alla Partita contenuto con il massimo di euro.... per Sinistro e anno assicurativo, come indicato in Scheda di Polizza.

Cose assicurate inerenti all'attività assicurata, riposti in contenitori di sicurezza se previsto dalla Polizza, sino alla concorrenza del 20% della Somma Assicurata alla Partita contenuto con il massimo di euro...per Sinistro e anno assicurativo, come indicato in Scheda di Polizza.

Cose aventi valore artistico, sino alla concorrenza di euro...per Sinistro e anno assicurativo; come indicato in Scheda di Polizza.

Effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti, compresi preziosi, sino alla concorrenza del 5% della Somma Assicurata alla Partita contenuto con il massimo di euro... per Sinistro e anno assicurativo, come indicato in Scheda di Polizza.

Cose assicurate di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata, se espressamente incluse in Polizza, sino alla concorrenza del 20% o della Somma Assicurata alla Partita contenuto con il massimo di euro... per Sinistro anno assicurativo. come indicato in Scheda di Polizza.

CAPITOLO II – GARANZIE INCLUSE

1. FURTO

1. La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate a seguito di Furto commesso:

- a) con rottura o Scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
 - b) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
 - c) mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
4. dai Prestatori di lavoro purché si verifichino le seguenti circostanze:

i) l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;

ii) il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

2. Qualora l'Assicurazione sia prestata a condizione che i locali contenenti le Cose assicurate siano protette da un Impianto di allarme volumetrico, perimetrale o nebbiogeno, installato da ditta specializzata e collegato con istituto di vigilanza che abbia contrattualmente obbligo di intervento immediato alla ricezione dell'allarme. L'Assicurato deve mantenere l'impianto in perfetta efficienza effettuando i necessari interventi di manutenzione periodica ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora, in caso di Sinistro, risulti che l'impianto fosse inefficiente per motivi diversi:

- 1. dalla manomissione da parte degli autori del Furto;
- 2. da un evento Accidentale ed esterno che provochi il guasto dello stesso dopo la sua attivazione;

Saranno applicati ulteriori Scoperti e Franchigie, come indicato in Scheda di Polizza.

3. L'Assicurazione può essere prestata alla condizione che il Fabbricato contenente le Cose assicurate abbia la linea di gronda del tetto in un qualsiasi punto ad altezza superiore a 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani (ballatoi, pianerottoli, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. In caso contrario il tetto del Fabbricato stesso deve essere costruito unicamente con struttura continua latero cementizia, senza lucernari, o in vetro-cemento armato totalmente fisso.

4. Qualora l'Assicurazione sia prestata alla condizione della presenza di Mezzi di chiusura dei locali di tipo A, essenziale per l'efficacia del contratto, è stabilito che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura (Mezzi di chiusura dei locali tipo A):

1. Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; 2. Inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In alternativa, qualora l'Assicurazione sia prestata alla condizione della presenza di Mezzi di chiusura dei locali di tipo B, l'Assicurazione è prestata alla condizione, , è stabilito che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione dai seguenti mezzi di protezione e chiusura (Mezzi di chiusura dei locali di tipo B):

1. robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; 2. Inferriate fissate nel muro; nei Serramenti di metallo o lega metallica e nelle Inferriate sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.; negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti merci assicurate.

Si conviene che i danni perpetrati violando le chiusure indicate, ma in presenza di altre aperture non ugualmente protette, verranno indennizzati – a termini della presente Polizza – previa detrazione di uno Scoperto del 20%.

CAPITOLO III – GARANZIE OPZIONALI ATTIVABILI A INTEGRAZIONE

1. ATTI VANDALICI

La presente polizza garantisce i danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate ai beni assicurati e/o ai locali, derivante da atto vandalico commesso esclusivamente in occasione di un Furto tentato o consumato.

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

2. DECENTRAMENTO MERCI E MACCHINARI PRESSO TERZI-FIERE E MOSTRE

Le Merci e i Macchinari garantiti possono essere assicurati, presso terzi, fiere e mostre, in luoghi diversi da quella dichiarati, purché non all'aperto.

L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori di queste Cose, con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari.

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

3. ESTORSIONE

L'Assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato o il Contraente o loro dipendenti vengano costretti a consegnare le Cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso l'Assicurato o il Contraente o i dipendenti stessi, sia verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle Cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in Polizza.

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

4. FURTO ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA

L'Assicurazione vale anche per i Furti commessi:

1. attraverso le luci di Inferriate, e/o Serramenti ove ammesse, con rottura del vetro retrostante;
2. durante i periodi di chiusura diurna o serale o di sospensione del lavoro, avvenuti fra le ore 8:00 e le ore 24:00 e non oltre, quando le vetrate – purché fisse – e gli accessi e aperture – purché efficacemente chiusi – rimangono protetti da solo vetro fisso;
3. con rottura delle vetrate, durante l'orario di apertura al pubblico o con presenza di Addetti all'esercizio;

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

5. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'Assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o altro evento garantito dalla presente Polizza, consumati o tentati:

1. alle parti di Fabbricato costituenti i locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi impianti fissi;
2. agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi;
3. alle camere di sicurezza o corazzate (esclusi i contenuti) ed alle rispettive porte di accesso.

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

6. MERCI A BORDO DI VEICOLI (garanzia da scrivere meglio o eliminare)

Qualora il furto o la rapina venga effettuato utilizzando veicoli presenti nei locali indicati in polizza o nell'area di pertinenza dell'Assicurato per asportare le Cose assicurate, l'indennizzo sarà riconosciuto solo se tali Cose non risultino coperte da altre polizze assicurative. In caso contrario, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo previsto dalla scheda di polizza

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

7. RAPINA

L'Assicurazione è estesa alla Rapina avvenuta nei locali indicati in Polizza, quant'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

8. REINTEGRO

L'Assicurato può, previa richiesta scritta, chiedere il reintegro delle somme assicurate rimaste scoperte ai sensi dell'art 10 della Sezione Quali Norme regolano la liquidazione del Sinistro.

9. SCOPERTO -DEROGA AI MEZZI DI CHIUSURA (TIPO A E TIPO B)

L'Assicurato può, previa richiesta scritta, richiedere l'Assicurazione in presenza di mezzi di chiusura o protezione non conformi a quanto previsto dagli Articoli 8 e 9 della Sezione Garanzie Incluse.

Questa garanzia prevede l'applicazione della Franchigia o Scoperto ed è prestata fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza.

10. VARIE FURTO

La Compagnia può offrire ulteriori coperture specifiche relative a altri eventi Furto e rischi correlati, che non rientrano nelle garanzie già indicate nella Polizza e che andranno separatamente determinate.

ESCLUSIONI FURTO



CAPITOLO I – ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE INCLUSE

Le seguenti esclusioni sono applicabili indistintamente a tutte Garanzie elencate alla sezione “Condizioni Furto”.

1. CYBER

La Compagnia non pagherà per:

1. perdite, danni, responsabilità, costi o spese di natura informatica causati deliberatamente o accidentalmente da:

- i. l'uso o l'incapacità di usare qualsiasi applicazione, software o programma;
- ii. qualsiasi virus informatico; iii. qualsiasi truffa informatica relativo a i e/o ii di cui sopra.

2. ESCLUSIONI GENERICHE

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sciaccallaggio, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; conseguenti o verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, Trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;

2. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- a) del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere; commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali;

3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti le Cose assicurate; commessi o agevolati da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'Assicurato, se questi è una società [► art.649 del Codice Penale];

4. di Furto verificatisi nei locali rimasti incustoditi (senza sorveglianza) in modo continuativo:

- a) per più di 5 giorni per i Valori;
- b) per più di 15 giorni per il Contenuto;

5. subiti da Macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita Assicurazione.

6. mancato uso: sono esclusi i danni derivanti dalla impossibilità di utilizzo dei beni assicurati, inclusi ma non limitati a, mancato utilizzo di Macchinari, interruzione di attività produttiva, o qualsiasi altra forma di perdita d'uso che non derivi direttamente da un evento coperto dalle garanzie della presente Polizza.

7.perdita di chance: sono esclusi i danni derivanti dalla perdita di opportunità commerciali o economiche.

3. MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (TIPOA)

Sono esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati all'Articolo 8 della sezione Garanzie incluse, oppure commessi attraverso le luci delle Inferriate senza effrazione delle relative strutture.

4. MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (TIPO B)

Sono esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni perpetrati attraverso aperture non protette come indicato all'Articolo 9 della sezione Garanzie incluse, oppure attraverso luci di Serramenti o di Inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

5. GIOIELLI

L'Assicurazione non copre ai gioielli.

6.PELLICCE

L'Assicurazione esclude qualsiasi copertura per attività inerente alla produzione, lavorazione, stoccaggio o vendita di pellicce, per tutti i rischi inclusi.

7.RISCHIO INFORMATICO

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- 1.mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- 2.distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- 3.cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di Dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- 4.perdita della capacità, da parte dei sistemi dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, e l'integrità e la disponibilità dei Dati;
- 5.attacco hacker;

È inoltre esclusa:

- 6.ogni interruzione di attività, oltre che i danni reputazionali, conseguente a quanto indicato nei precedenti punti.

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:INCENDIO
FABBRICATO E CONTENUTO**

CAPITOLO I : CHE OBBLIGHI HO

Le comunicazioni relative ai Sinistri possono essere inviate:

1. Via PEC al seguente indirizzo: coopergay@legalmail.it
2. Tramite Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno:

Cooper Gay
Viale Ancona 26, 30172, Venezia-Mestre, Italia.

Cooper Gay è inoltre contattabile, per informazioni o chiarimenti, al numero: 0412993290

1. OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia; [► art.1914 del Codice Civile]
2. darne avviso al Coverholder al quale è assegnata la Polizza o entro giorni da 5 quando si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza; [► art.1913 del Codice Civile]
3. in caso di Sinistro, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni da quando si è verificato il Sinistro o dall'avvenuta conoscenza:
 1. della data di accadimento del Sinistro;
 2. della causa conosciuta o presunta del Sinistro;
 3. dell'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa al Coverholder.

4. fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della Compagnia, in caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale d diritto all'indennizzo. [► art.1915 del Codice Civile]

2. OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. conservare le tracce e i residui del Sinistro necessari alla stima e alla valutazione del danno fino compimento di tutte le operazioni peritali;
2. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate;

3. predisporre, a richiesta della Compagnia, una descrizione particolareggiata dello stato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
4. mettere a disposizione del Perito incaricato o della Compagnia i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
5. in caso di danno alle Merci, mettere a disposizione del Perito incaricato o della Compagnia la
6. documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;
- ;
7. facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i Perito ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

3. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da:

1. esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
2. dichiarare distrutti Cose che non esistevano al momento del Sinistro;
3. occultare, sottrarre o manomettere Cose salvate;
4. adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
5. alterare dolosamente le tracce o i residui del Sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o dell'Assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

CAPITOLO II: QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

1. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

1. direttamente dalla Compagnia con il Contraente, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
2. fra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito. Le spese del terzo Perito sono divise a metà.

2. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi al momento del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Assicurazione e valore delle Cose assicurate;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

3. OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di **procedura** per la valutazione del danno effettuata da due Periti, nominati uno dalla Compagnia e l'altro dal Contraente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di valutazione del danno, sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'attività assicurata.

4. DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DELLE COSE ASSICURATE

La garanzia può essere prestata a Valore Intero, Valore allo stato d'uso, Primo rischio assoluto.

Si applica il criterio di Valore Intero per
Fabbricato e il rischio locativo (ad eccezione della Partita Lastre).

Si applica il criterio Valore allo stato d'uso per:

1. Macchinari, attrezzature, arredamento
2. Merci;
3. Cose particolari;
4. Beni in leasing; 5. valori e preziosi.

Si applica il criterio primo rischio assoluto per: Lastre
e cristalli.

Il criterio di determinazione del danno può essere opzionato sulla base delle esigenze assicurative del Contraente e/o dell'Assicurato, in allineamento con il criterio di determinazione della Somma Assicurata.

5. VALORI

Per i Valori recanti la data della vendita rimane stabilito che:

1. salvo diversa pattuizione, la Compagnia non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
2. l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
3. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

in caso di Sinistro la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i Valori per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

in caso di Sinistro la Compagnia indennizza il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

6. RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la Compagnia determina il valore del singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il

valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

7. SPESE DI MANUTENZIONE E SGOMBERO

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

8. ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'Assicurazione sia prestata nella forma a valore intero. Se, dalle stime fatte al precedente art. 4 della Sezione Determinazione del danno e valore delle Cose assicurate, risulta che il valore reale delle Cose assicurate di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate per le partite stesse, la Compagnia applica la regola proporzionale cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra la Somma Assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro. [► art.1907 del Codice Civile].

Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale delle Cose assicurate risulti superiore alle somme assicurate più del 10%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 10%, la Compagnia non applica alcuna proporzione. Inoltre la regola proporzionale non viene applicata per le spese di demolizione e sgombero.

9. ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto, da stabilire e concordare tra le parti, dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro.

L'anticipo verrà corrisposto non prima di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

10. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'Indennizzo è calcolato come segue:

- 1.viene accertato l'ammontare del danno e il valore delle Cose assicurate;
- 2.al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la regola proporzionale;
- 3.se il valore così stimato risulta essere superiore alla Somma Assicurata, si considera la Somma Assicurata come ammontare del danno;
- 4.sono detratti da tale ammontare eventuali franchigie o scoperti indicati nella Scheda di Polizza;
- 5.sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

11. REINTEGRO E RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro le Somme Assicurate alle partite colpite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di Polizza.

La Compagnia valuta, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, il reintegro delle somme rimaste scoperte; in caso di positiva valutazione, la Compagnia reintegra tali somme con effetto dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione di accettazione. L'assicurato si impegna dietro presentazione della relativa appendice al pagamento del rateo di premio risultante.

In questo caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo trascorso fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dall'Assicurazione in caso di sinistro.

12. COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Qualora al momento del Sinistro la Somma Assicurata per ciascuna Partita risulti eccedente il valore delle Cose che la costituiscono, tale eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le partite per le quali vi è "insufficienza di Assicurazione". [► art.1907 del Codice Civile].

Per la ripartizione sono considerate le Partite con "insufficienza di Assicurazione" colpite o no dal Sinistro. La compensazione può avere luogo per le partite:

- 1.riguardanti la stessa ubicazione;
- 2.assicurate a valore intero;
- 3.con tasso di premio uguale o inferiore.

Ogni Partita assicurata, viene singolarmente considerata come se fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo, i Periti incaricati redigono un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia per ciascuna Partita assicurata.

I pagamenti effettuati secondo la regola sopra indicata devono essere considerati come acconto e dunque soggetti a eventuale conguaglio rispetto al valore di indennizzo finale per il Sinistro riconosciuto dalla Compagnia.

13. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'Assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

14. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo i casi previsti dal Codice Civile. [► art.1914 del Codice Civile].

15. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in Polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente o l'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'Indennizzo, calcolata secondo la propria Assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente. Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

16. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solamente dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o con consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: FURTO

CAPITOLO I : CHE OBBLIGHI HO

Le comunicazioni relative ai Sinistri possono essere inviate:

2. Via PEC al seguente indirizzo: coopergay@legalmail.it

2. Tramite Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno:

Cooper Gay
Viale Ancona 26, 30172, Venezia-Mestre, Italia.

Cooper Gay è inoltre contattabile, per informazioni o chiarimenti, al numero: 0412993290

1. OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della Compagnia; [► art.1914 del Codice Civile]

2. darne avviso al Coverholder al quale è assegnata la Polizza o entro giorni da 5 quando si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza [► art.1913 del Codice Civile].

3. fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o dall'avvenuta conoscenza indicando la Compagnia assicurativa e il numero di Polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa al Coverholder;

4. fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della Compagnia, in caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale d diritto all'indennizzo. [► art.1915 del Codice Civile]

2. OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. conservare le Cose non rubate e le tracce del reato fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
2. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose rubate o danneggiati da fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi dal momento del Sinistro;

3. predisporre una descrizione particolareggiata dello stato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione di qualità, quantità e valore;

4. mettere a disposizione del Perito incaricato o della Compagnia qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
5. facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i Periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi;
6. dare avviso alla Compagnia dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, delle Cose assicurate sottratte appena ne abbia notizia.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

3. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da:

1. esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
2. dichiarare distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro;
3. occultare, sottrarre o manomettere Cose salvate;
4. adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
5. alterare dolosamente le tracce o i residui del Sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o dell'Assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

CAPITOLO II : QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

1. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

1. direttamente dalla Compagnia con il Contraente, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
2. fra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito. Le spese del terzo Perito sono divise a metà.

2. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 della Sezione Obblighi in caso di Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Assicurazione e valore delle Cose assicurate;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

3. OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata da due Periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di valutazione del danno sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'attività assicurata.

4. DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Le garanzie della Sezione Furto sono prestate a primo rischio assoluto.

Il criterio di determinazione del danno può essere opzionato sulla base delle esigenze assicurative del Contraente e/o dell'Assicurato, in allineamento con il criterio di determinazione della Somma Assicurata.

5. VALORI

Per i Valori recanti la data della vendita rimane stabilito che:

- 1.Salvo diversa pattuizione, la Compagnia non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
- 2.L'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- 3.il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

in caso di Sinistro la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i Valori per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

in caso di Sinistro la Compagnia indennizza il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

6. RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la Compagnia determina il valore del singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

7. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'Indennizzo è calcolato come segue:

- 1.viene accertato l'ammontare del danno e il Valore delle Cose assicurate;
- 2.sono detratti da tale ammontare eventuali Franchigie o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza;
- 3.sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

La Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile. [► art.1914 del Codice Civile]

8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'Assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

9. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per gli stessi. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di venderli.

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per le Cose rubate che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, la Compagnia è obbligata ad indennizzare soltanto i danni subiti alle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di lasciare alla Compagnia le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico; la Compagnia ha il diritto di rifiutare pagando l'indennizzo dovuto.

10. REINTEGRO E RIDUZIONE DELLE COSE ASSICURATE

In caso di Sinistro le somme assicurate alle Partite colpite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di Polizza.

La Compagnia valuta, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, il reintegro delle somme rimaste scoperte; in caso di positiva valutazione, la Compagnia reintegra tali somme con effetto dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione di accettazione. L'assicurato si impegna dietro presentazione della relativa appendice al pagamento del rateo di premio risultante.

In questo caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo trascorso fra la

data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dall'Assicurazione in caso di sinistro.

11. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo Rischio indicato in Polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente o l'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'Indennizzo, calcolata secondo la propria Assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente. Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

12. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solamente dal Contraente e dalla

Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ESPLICITA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE



Ai fini e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti:

A) delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 9 (Recesso in caso di sinistro)

Art. 13 (Misure restrittive)

B) della Sezione cosa fare in Caso di Sinistro – Sezione Incendio Fabbriato e Contenuto:

Art. 3 (Esagerazione dolosa del danno)

C) della Sezione cosa fare in Caso di Sinistro – Sezione Incendio Fabbriato e Contenuto, norme che regolano la liquidazione del Sinistro: Art. 12(Compensazione tra partite)

D) della Sezione cosa fare in Caso di Sinistro – Sezione Furto:

Art. 3 (Esagerazione dolosa del danno)

DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI

Il Contraente dichiara di essere consapevole e di accettare che le dichiarazioni false, non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione dell'Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione e all'indennizzo assicurativo.

[Firma contraente]

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO: VADEMECUM

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- ☐ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- ☐ darne urgente avviso a Cooper Gay;
- ☐ in caso di Incendio o di atto doloso, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- ☐ conservare le tracce ed i residui del Sinistro; ☐ predisporre un elenco dettagliato dei danni.

Sull'avviso di danno è opportuno precisare:

- a) Data di accadimento del Sinistro
- b) Data di constatazione del Sinistro
- c) Causa presunta del Sinistro:

- ☐ Incendio
- ☐ Esplosione
- ☐ Fenomeno Elettrico
- ☐ Inondazioni, allagamenti ☐
- Danni a proprietà di Terzi ☐
- Altro (precisare):

- ☐ Fulmine
- ☐ Scoppio
- ☐ Eventi atmosferici
- ☐ Acqua condotta
- ☐ Furto/Rapina

- d) Entità approssimativa del Sinistro

Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro:

- ☐ Denuncia alle Autorità (in caso di Incendio o atto doloso);
- ☐ Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell'evento;
- ☐ Fatture di acquisto delle Cose danneggiate o sottratte;
- ☐ Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione delle Cose danneggiate o sottratte;
- ☐ Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione delle Cose colpite dal Sinistro.